Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedì, 23 maggio — Numero 120

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » [illegible]; » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible]; » [illegible]; » [illegible]
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. [illegible]

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Errata-corrige.

Nella legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 6 maggio, n. 106, si sono verificati i seguenti errori, dovuti ad inesattezza tipografica:

1° nell'ultimo comma dell'art 20, terza linea, si legge « ad un decimo *di* mutui concessi » mentre doveva dirsi « ad un decimo *dei* mutui concessi »;

2° All'art. 37, quarto rigo si legge « *e dalle* stesse condizioni » mentre deve dirsi: « *ed alle* stesse condizioni;

3° il testo dell'art. 32 è stato riprodotto come segue: « La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione » mentre nel testo originale è detto: « La presente legge *avrà* vigore dal giorno della sua pubblicazione ».

Legge 7 aprile 1921, n. 610, *che converte in legge il R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, relativo alla istituzione dell'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale 12 ottobre 1919, n. 2099, che istituisce l'Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche e ne approva lo statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — SFORZA — PEANO — CROCE — FACTA — BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 14 aprile 1921, n. 611, *che autorizza la concessione di mutui speciali ai Comuni del Regno per far fronte a deficienze di bilancio accertabili al 31 dicembre 1920, nonchè alle Provincie più disagiate per provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni del decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1770, mutui speciali ai Comuni, per metterli in grado di far fronte a deficienze di bilancio, accertabili al 31 dicembre 1920.

A tali mutui sono applicabili le disposizioni del 2° e 3° comma dell'art. 1° dell'altro decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1856.

La differenza fra l'interesse di favore e quello normale sarà corrisposto alla Cassa depositi e prestiti mediante assegnazione da farsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a far mutui alle Provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.

Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1ª - libro 2°), e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarrà disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle Provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 608. Regio decreto 20 marzo 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione, il R. decreto 18 giugno 1899, n. CCXVIII, viene abrogato, e gli otto posti gratuiti attualmente mantenuti sul bilancio del Ministero stesso, presso il Collegio di Sant'Orsola in Parma, sono restituiti al Collegio di Sant'Agostino di Piacenza.

N. 609. Regio decreto 24 aprile 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la scuola elementare di Sesto Fiorentino (frazione di Quinto), mantenuta dall'Opera pia Paganini, è trasformata in asilo infantile ed è approvato lo statuto organico relativo.